



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2013
COM(2013) 917 final

2013/0448 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la
riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico**

{ SWD(2013) 531 final }

{ SWD(2013) 532 final }

RELAZIONE

La convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza conclusa sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e per le misure volte a limitare e ridurre gradualmente e a prevenire l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente nei paesi dell'UNECE, con una particolare attenzione all'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

La convenzione è stata firmata a nome della Comunità economica europea a Helsinki il 14 novembre 1979 ed è stata approvata con la decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981¹.

Ad oggi, la convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza è stata ampliata da otto protocolli, compreso il Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico ("il protocollo"), che promuove un approccio incentrato su varie sostanze inquinanti con l'intento di impedire o ridurre al minimo i casi di superamento dei carichi critici dell'acidificazione e dell'azoto sotto forma di nutrienti e dei livelli critici dell'ozono per la salute umana e la vegetazione. A tal fine, il protocollo stabilisce limiti nazionali che ciascuna parte contraente deve rispettare entro il 2010 e successivamente, per i quattro inquinanti atmosferici di seguito indicati: zolfo (principalmente biossido di zolfo, SO₂), ossidi di azoto (NO_x), ammoniaca (NH₃) e composti organici volatili diversi dal metano (COV). Per sostenere il conseguimento dei limiti nazionali di emissione, gli allegati del protocollo stabiliscono valori limite di emissione per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte alla fonte da categorie pertinenti di fonti fisse e mobili.

L'adesione della Comunità al protocollo è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2003/507/CE del Consiglio del 13 giugno 2003². Il protocollo, entrato in vigore il 17 maggio 2005, è stato recepito nel diritto dell'UE principalmente attraverso la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sui grandi impianti di combustione³ e la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (direttiva NEC)⁴.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo, gli obblighi sono stati riesaminati dal 2005 al 2007. Il riesame ha evidenziato la necessità di un maggiore impegno per conseguire gli obiettivi relativi all'ambiente e alla salute umana, ossia il rispetto dei carichi e dei livelli critici per la protezione a lungo termine della salute umana e dell'ambiente. Nel 2007 le parti hanno avviato negoziati in vista di una revisione del protocollo.

Il processo negoziale ha portato all'adozione di due decisioni (decisioni dell'organo esecutivo, in inglese *Executive Body*: EB 2012/1 e EB 2012/2), che hanno modificato il testo del protocollo e dei suoi allegati e hanno aggiunto due nuovi allegati (X e XI)⁵; l'adozione è avvenuta per consenso delle parti presenti alla trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza. Altre due decisioni relative all'attuazione delle disposizioni del protocollo (sull'applicazione provvisoria di adeguamenti

¹ GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

² GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1.

³ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

⁴ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

⁵ Decisioni 2012/1 e 2012/2, trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione, 30 aprile–4 maggio 2012. Il testo delle decisioni è disponibile all'indirizzo:

http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html

degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni⁶ o degli inventari nazionali delle emissioni) sono state adottate per consenso delle parti⁷.

Per la decisione EB 2012/1, che aggiorna le definizioni di carichi critici e livelli critici di cui all'allegato I del protocollo, non occorre la ratifica delle parti. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo questa modifica è stata comunicata a tutte le parti del protocollo in data 7 marzo 2013⁸ ed è entrata in vigore il 5 giugno 2013.

La decisione EB 2012/2 modifica il testo principale del protocollo e tutti i suoi allegati (ad eccezione dell'allegato I). Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, la decisione deve essere ratificata dalle parti.

Il protocollo modificato stabilisce nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni, da realizzare entro il 2020 e successivamente, per i suddetti quattro inquinanti atmosferici nonché per il particolato sottile (PM_{2,5}). Esso promuove inoltre la riduzione delle emissioni per il particolato carbonioso (una componente del particolato, inquinante atmosferico di breve durata), aggiorna i valori limite di emissione fissati negli allegati del protocollo, introduce nuove norme sul contenuto di composti organici volatili non metanici nei prodotti, e completa l'obbligo di comunicazione in carico alle parti per quanto concerne le emissioni di inquinanti atmosferici nonché i progressi compiuti nei settori della tecnologia e della ricerca.

La modifica del protocollo sarà recepita nel diritto dell'UE tramite diversi strumenti giuridici. A tal fine, la Commissione ha proposto una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per modificare⁹ la direttiva sui limiti nazionali di emissione e una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di medie dimensioni¹⁰. Entrambe le direttive si applicheranno parallelamente alle attuali direttive UE sul controllo delle fonti di emissione, compresa la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali¹¹.

Alla luce di quanto esposto, è opportuno che l'Unione europea accolga la modifica del protocollo.

L'allegato alla presente decisione comprende il testo modificato del protocollo, quale stabilito dalla decisione EB 2012/2.

⁶ I limiti nazionali di emissione di cui all'allegato II del protocollo sono ora sostituiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nell'allegato II del protocollo modificato.

⁷ Decisioni 2012/3 e 2012/4, trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione, 30 aprile–4 maggio 2012. Il testo delle decisioni è disponibile all'indirizzo:
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html

⁸ Rif.: ECE/ENV/2013/30.

⁹ COM(2013) XXX.

¹⁰ COM (2013) XXX.

¹¹ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- 1) L'Unione è parte della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, a seguito della sua approvazione nel 1981¹².
- 2) L'Unione è parte del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, a seguito della sua approvazione il 13 giugno 2003¹³.
- 3) Le parti del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'istituzione di nuovi obblighi di riduzione delle emissioni per alcuni inquinanti atmosferici selezionati, da conseguire entro il 2020, e l'aggiornamento dei valori limite di emissione di inquinanti atmosferici volti a ridurre le emissioni alla fonte.
- 4) Le parti presenti alla trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza hanno adottato [per consenso?] le decisioni EB 2012/1 ed EB 2012/2 che modificano il protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.
- 5) La decisione EB 2012/1 è entrata in vigore ed è divenuta effettiva sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo.
- 6) La decisione EB 2012/2 richiede la ratifica delle parti al protocollo in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo.

¹² GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

¹³ GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1.

- 7) La modifica del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico deve essere accettata a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione si accetta, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Il testo della modifica del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di accettazione previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal presente protocollo modificato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*